



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-382-2024 DEL 13/11/2024

L'anno 2024, questo giorno tredici (13) del mese di novembre alle ore 10:14 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Signor Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Avv. Pasquale Criscuolo.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Il Segretario Generale fa presente la necessità di modificare la proposta in riferimento alla tabella presente nella seconda pagina della stessa espungendo la frase "Immobili oggetto di locazione breve" trattandosi di un refuso.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 9 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Assente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Presente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Presente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (**deliberazione GC-382-2024**) e reca l'oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE CON EFFICACIA DAL 01/01/2025. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 6135 del 08/11/2024

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE CON EFFICACIA DAL 01/01/2025. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (*TUEL*), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, l'art. 52 disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 370/9 del 17 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che reca la disciplina generale dell'imposta di soggiorno, indicando gli enti locali che possono istituirla;
- il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno (in seguito, per semplicità, *Regolamento*), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 13 dicembre 2012, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo apportate con atto consiliare n. CC-2024-69 del 11 novembre 2024, dichiarato immediatamente eseguibile;

Considerato che l'art. 7 del Regolamento disciplina il procedimento di determinazione dell'imposta, prevedendo:

- al comma 1, che l'imposta è dovuta per persona e per notte di soggiorno nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale di Parma;
- al comma 2, che l'imposta si applica fino al limite massimo di cinque notti consecutive;
- al comma 4, la classificazione delle strutture e delle altre tipologie ricettive, secondo criteri di gradualità e proporzionalità;
- al comma 5, che le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, con possibilità di differenziazione fra le classi individuate ai sensi del comma 4, entro la misura massima stabilita dalla legge;
- al comma 6, che, in caso di canoni o corrispettivi incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, l'imposta è determinata in misura percentuale sul costo del pernottamento, in deroga

alle misure individuate ai sensi del comma 5, e con il limite massimo di cinque euro a persona per notte di soggiorno;

Richiamata la propria deliberazione n. GC-2018-439 del 22 novembre 2018, con la quale sono state da ultimo approvate le tariffe dell'imposta di soggiorno con efficacia dal 01/01/2019, nelle misure di seguito indicate, poi implicitamente confermate anno per anno in assenza di provvedimento espresso di modifica:

Classificazione strutture ricettive	Tariffa
Alberghi a 4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle e 5 stelle lusso Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 4 stelle Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione imprenditoriale) a 4 soli Strutture agrituristiche a 5 margherite	€ 3,50
Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 3 stelle Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli Strutture agrituristiche a 3-4 margherite Campeggi e Villaggi turistici a 3-4 stelle	€ 2,00
Case e appartamenti per vacanza (gestione non imprenditoriale) Appartamenti ammobiliati per uso turistico	€ 2,00
Alberghi a 1 e 2 stelle Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 2 stelle Case e appartamenti vacanze (gestione imprenditoriale) a 2 soli	€ 1,00
Case per ferie, ostelli, affittacamere (room & breakfast, locande) Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&B - bed and breakfast) Strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale	€ 1,00
Siti internet di prenotazione alberghiera effettuata per mezzo di portali online o di intermediari telematici	3% sul costo del/i pernottamento/i con il limite di 5 euro/pax/notte
Strutture ricettive all'aria aperta	€ 0,50

Preso atto che il Settore Cultura e Turismo e l'assessorato di riferimento hanno segnalato l'esigenza di aggiornare le tariffe dell'imposta, al fine di attualizzarne la misura in proporzione all'andamento dei costi di soggiorno, anche tenuto conto che sono rimaste invariate ormai da cinque anni, e di reperire le necessarie risorse per il finanziamento delle importanti iniziative di rilievo turistico organizzate e della relativa promozione, che comportano un impegno finanziario crescente a carico del bilancio dell'Ente;

Tenuto conto:

- della nuova classificazione delle strutture e delle altre tipologie ricettive introdotte con le modifiche regolamentari di cui alla deliberazione consiliare n. CC-2024-69 del 11/11/2024;
- delle esenzioni previste dall'art. 8 del Regolamento;
- della base imponibile del tributo, stimata sulla base dei versamenti registrati negli ultimi anni d'imposta;

Ritenuto, per tutto quanto sopra illustrato, di determinare le tariffe dell'imposta di soggiorno nelle seguenti misure, compatibili agli obiettivi di gettito dell'Ente:

Classe	Descrizione struttura o altra tipologia ricettiva	Tariffa
A	Alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso	€ 5,00
B	Alberghi a 4 stelle e 4 stelle superior Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 4 stelle Case e appartamenti vacanze (gestione imprenditoriale) a 4 soli Strutture agrituristiche a 5 girasoli Campeggi e Villaggi turistici a 5 stelle	€ 4,00
C	Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior Residenze turistico-alberghiere (Residence) a 3 stelle Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli Strutture agrituristiche a 3-4 -girasoli Campeggi e Villaggi turistici a 3-4 stelle	€ 2,50
D	Case e appartamenti vacanza (gestione non imprenditoriale) Appartamenti ammobiliati per uso turistico Immobili oggetto di locazione breve per uso turistico	€ 2,50
E	Alberghi a 1 e 2 stelle Residenze turistico-alberghiere (Residence) a 2 stelle Case e appartamenti vacanze (gestione imprenditoriale) a 2 soli	€ 2,00
F	Case per ferie, ostelli, affittacamere (room & breakfast, locande) Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (bed and breakfast) Strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale a 1-2 girasoli Campeggi a 1-2 stelle e Villaggi turistici a 2 stelle	€ 2,00
G	Aree attrezzate di sosta temporanea Aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici	===
W	Siti internet di prenotazione alberghiera effettuata per mezzo di portali online o di intermediari telematici	3% sul costo del/i pernottamento/i con il limite di 5 euro/pax/notte
Z1	Strutture ricettive alberghiere non ricomprese nella presente classificazione	€ 2,00
Z2	Strutture ricettive all'aria aperta non ricomprese nella presente classificazione	===
Z3	Strutture ricettive extralberghiere non ricomprese nella presente classificazione	€ 2,00
Z4	Altre tipologie ricettive non ricomprese nella presente classificazione	€ 2,00

Richiamati: □

- l'art. 1, comma 169, della legge □296/2006 secondo cui: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*»; □
- l'art. 13, comma 15-quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come inserito dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2019, n. 58, che prevede che i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno e del contributo di sbarco hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, perfezionata dal MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Dato atto che:

- il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Settore Tributi, Stazione unica appaltante e Partecipazioni, Dott. Andrea Minari;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Visto il Decreto del Sindaco di Parma, Rep. DSMG/54/2022 P.G. n. 15/12/2022.0242254.I, che conferisce al Dott. Andrea Minari l'incarico di Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione unica appaltante e Partecipazioni;□

□

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, per assicurare l'efficacia della modifica delle tariffe dal 1° gennaio 2025;

DELIBERA

per tutto quanto illustrato e motivato in premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamato e riportato,

1. **di determinare**, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 7 del Regolamento, e comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla legge d'imposta, le tariffe dell'imposta di soggiorno articolate secondo la classificazione regolamentare delle strutture e altre tipologie ricettive, nelle seguenti misure:

Classe	Descrizione struttura o altra tipologia ricettiva	Tariffa
A	Alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso	€ 5,00
B	Alberghi a 4 stelle e 4 stelle superior Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 4 stelle Case e appartamenti vacanze (gestione imprenditoriale) a 4 soli Strutture agrituristiche a 5 girasoli Campeggi e Villaggi turistici a 5 stelle	€ 4,00
C	Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior Residenze turistico-alberghiere (Residence) a 3 stelle Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli Strutture agrituristiche a 3-4 -girasoli Campeggi e Villaggi turistici a 3-4 stelle	€ 2,50
D	Case e appartamenti vacanza (gestione non imprenditoriale) Appartamenti ammobiliati per uso turistico Immobili oggetto di locazione breve per uso turistico	€ 2,50
E	Alberghi a 1 e 2 stelle Residenze turistico-alberghiere (Residence) a 2 stelle	€ 2,00

	Case e appartamenti vacanze (gestione imprenditoriale) a 2 soli	
F	Case per ferie, ostelli, affittacamere (room & breakfast, locande) Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (bed and breakfast) Strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale a 1-2 girasoli Campeggi a 1-2 stelle e Villaggi turistici a 2 stelle	€ 2,00
G	Aree attrezzate di sosta temporanea Aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici	===
W	Siti internet di prenotazione alberghiera effettuata per mezzo di portali online o di intermediari telematici	3% sul costo del/i pernottamento/i con il limite di 5 euro/pax/notte
Z1	Strutture ricettive alberghiere non ricomprese nella presente classificazione	€ 2,00
Z2	Strutture ricettive all'aria aperta non ricomprese nella presente classificazione	===
Z3	Strutture ricettive extralberghiere non ricomprese nella presente classificazione	€ 2,00
Z4	Altre tipologie ricettive non ricomprese nella presente classificazione	€ 2,00

2. **di incaricare** il dirigente competente degli adempimenti conseguenti ed attuativi della presente deliberazione, ivi compresi:
 - l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;
 - l'adeguata diffusione alle nuove tariffe con gli strumenti di comunicazione ed informazione dell'Ente;

3. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Settore Cultura e Turismo, per opportuna conoscenza;

4. **di dare atto** che:
 - le tariffe deliberate con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 15- quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, assumono efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale;
 - per effetto della nuova articolazione tariffaria e delle misure qui deliberate, il gettito dell'imposta per l'anno 2025 può essere stimato in € 2.250.000,00 e sarà previsto e imputato al cap. 01101030 "Imposta di soggiorno" del PEG 2025-2027;
 - il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Settore Tributi, Lotta all'Evasione e Partecipazioni Dott. Andrea Minari;

5. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, per assicurare l'efficacia della modifica delle tariffe dal 1° gennaio 2025.

DELIBERAZIONE N. GC-2024-382 DEL 13/11/2024

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.parma.it.

Sottoscritta dal
SEGRETARIO GENERALE
Criscuolo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal
SINDACO
Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati: